



GRUPPO BANCA CARIGE

AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

L'art. 1, commi 946-950, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) **ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni interessati da altri eventi calamitosi, quali: gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014¹ in provincia di Modena; gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che hanno colpito diverse province venete; gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**

Di conseguenza i Clienti **privati e imprese**, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, colpiti dagli **eventi sismici del 2012 e successivamente dall'alluvione del 2014** cui all'art.3, comma 2 bis, primo periodo del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché i **territori delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono presentare richiesta di sospensione delle rate del mutuo** alla propria filiale **entro il 31 marzo 2021**, per ottenere, senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive, la sospensione per 12 mesi e quindi fino al 31 dicembre 2021. La sospensione può essere richiesta sia per l'**intera rata** (capitale + interessi), che della sola **quota capitale**.

A seguito della sospensione:

- il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi.

¹ Di cui all'art. 3, comma 2 bis, primo periodo del Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2014 n. 50.